

- Direzione Tecnica e Ambiente -

DUVRI

**SERVIZIO DI PULIZIA, DISINQUINAMENTO E
MONITORAGGIO DEGLI SPECCHI ACQUEI DEL
PORTO DI GENOVA NON IN CONCESSIONE,
COMPRESI I BACINI DI PRA' E MULTEDO - SESTRI
PONENTE**

CIG: 987496139C

**IL RESPONSABILE UNICO DEL
PROCEDIMENTO**

Ing. Sara Arri

- Direzione Tecnica e Ambiente -

Dati identificativi Committente:

DATI COMMITTENTE	
DENOMINAZIONE	AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE Via della Mercanzia,2 16123 GENOVA
DATORE DI LAVORO	Avv. Paolo Piacenza
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Ing. Sara Arri
INDIRIZZO	Via della Mercanzia, 2
CAP	16123
CITTÀ	GENOVA

1. Premessa, Modalità e contenuti

La seguente relazione è redatta in conformità alla normativa nazionale:

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81

"Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 e s.m.i., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e riporta, ai sensi dell'art. 26 del succitato decreto, le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. È da considerarsi che sono necessarie le integrazioni previste dal lavoro in mare su navi previsto dalla normativa di riferimento vigente.

Modalità

L'attività di valutazione del rischio e di elaborazione del presente documento sono state effettuate dal datore di lavoro della azienda committente e prima dell'inizio dei lavori verrà analizzata la congruità tra il

- Direzione Tecnica e Ambiente -

DUVRI e il POS dell'impresa vincitrice ed eventuali ulteriori iniziative per ridurre i rischi.

Contenuti

I contenuti del DUVRI sono conformi ai principi dell'art. 26, comma 1 e 2, del D.Lgs. 81/2008 e si compone di:

- una descrizione delle attività oggetto di appalto;
- una descrizione delle informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente lavorativo in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e protezione adottate in relazione alla propria attività;
- le misure di prevenzione e protezione da attuare per l'attività oggetto di appalto e coordinate con le attività lavorative interne al fine di ridurre i rischi derivanti da interferenze.

Descrizione dell'attività

Al fine di una corretta rappresentatività delle reali condizioni di lavoro, la valutazione dei rischi da interferenze e le necessarie misure di prevenzione e protezione, riportate nel capitolo "Coordinamento delle Interferenze", sono precedute da una attenta analisi circa le caratteristiche delle singole attività oggetto di appalto.

Le singole attività lavorative sono esaurientemente descritte e dettagliate analizzate nelle sue parti fondamentali, ovvero, con una descrizione delle specifiche operazioni effettuate dagli addetti impiegati dalla ditta esterna, l'indicazione delle eventuali attrezzature di lavoro o sostanze o preparati chimici eventualmente impiegati.

Il servizio consiste nelle operazioni di pulizia, disinquinamento e monitoraggio degli specchi acquei del Porto di Genova non in concessione, compresi i bacini di Genova Prà e Multedo – Sestri Ponente.

Tale tipologia di servizio determina interferenze che per ovvie ragioni saranno valutate nel dettaglio all'interno di un DUVRI più approfondito da redigersi a cura dell'erogatore del servizio.

2. Informazione sui rischi

Al fine di rispondere allo specifico obbligo definito dall'art. 26, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. si precisa che riveste particolare importanza il recupero uomo a mare in caso di caduta accidentale in mare.

3. Misure di emergenza

In considerazione del particolare ambiente di lavoro si rimanda al DVR dell'Impresa le operazioni da svolgere in caso di emergenza.

- Direzione Tecnica e Ambiente -

4. Rischi specifici dell'ambiente di lavoro

1. Rischio di annegamento dovuto alla caduta in mare:
 - Scivolamento e inciampo dall'imbarcazione, dalle dighe e dalle scogliere;
2. Rischi meccanici:
 - Urti, impatti, compressioni, scivolamenti, inciampi, cadute in piano, impigliamento.
 - Presenza di ostacoli fissi ed asperità, conformazione piano di calpestio.
 - Grandi natanti in evoluzione negli specchi acquei.
3. Rischi chimici e tossici:
 - Presenza e contatto con sostanze corrosive e tossiche.
4. Rischi di lavori in quota:
 - Caduta da altezze superiori a 2 m.

In particolare, dalla analisi dei fattori di rischio "trasferibili" ai lavoratori presenti è possibile effettuare una valutazione consapevole dei rischi da interferenze e quindi all'adozione delle necessarie misure di prevenzione e protezione finalizzate alla loro minimizzazione.

5. Coordinamento delle interferenze ed individuazione dei costi della sicurezza

Questo capitolo, cuore del Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI), è la sintesi del percorso di cooperazione e coordinamento intrapreso tra i datori di lavoro, al fine di garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori, di entrambe le aziende, dai rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori durante i lavori oggetto di appalto, nel rispetto dei principi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

Sono indicate nel successivo paragrafo le misure di prevenzione e protezione poste in essere dall'operatore al fine di eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze tra le attività.

Descrizione fasi	Rischi	Misure preventive da adottare	Oneri per la sicurezza diretti	Oneri per la sicurezza speciali
CADUTA IN MARE	Annegare, colpire con la testa il bordo della imbarcazione e perdere i sensi	Caschetto, giubbotto di salvataggio di III categoria, procedura chiara di recupero a mare con salvagente		€ 20.000,00

- Direzione Tecnica e Ambiente -

CARICO DEL MATERIALE SULL'IMBARCAZIONE	Urti, contatti accidentali con personale o con mezzi d'opera presenti in loco	Evitare la presenza di persone nel raggio di azione della gru di bordo		€ 10.000,00
SALIRE A BORDO DELLA IMBARCAZIONE	Caduta in mare e battere la testa perdere i sensi	Cercare un ottimo punto di approdo stabile caschetto		€ 10.000,00
CADUTA DALL'ALTO	Caduta da altezze maggiori di 2 metri	Sistemi di anticaduta di III categoria		€ 10.000,00
MECCANICO, BIOLOGICO, CHIMICO	Contatto con agenti meccanici, chimici e biologici	Protezione delle vie respiratorie di III categoria, scarpe antinfortunistiche, elmetto, occhiali, mascherina FFP2		€ 10.000,00
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE A QUALSIASI TITOLO FORNITI DAL DATORE DI LAVORO E USATI DALL'OPERATORE DURANTE LE LAVORAZIONI INTERFERENTI. SONO COMPRESI: L'USO PER LA DURATA DEI LAVORI AL FINE DI GARANTIRE LA SICUREZZA DEI LAVORATORI, LA VERIFICA E LA MANUTENZIONE DURANTE TUTTO IL PERIODO DELL'UTILIZZO DEI DPI, LO SMALTIMENTO A FINE OPERA.				€ 11.647,00

- Direzione Tecnica e Ambiente -

RIUNIONI DI COORDINAMENTO PER ILLUSTRAZIONE DEL DUVRI AGGIORNATO				€ 5.000,00
ILLUSTRAZIONI DI PARTICOLARI PROCEDURE O FASI DI LAVORO				€ 5.000,00
AGGIORNAMENTO DELLE PROCEDURE DI SICUREZZA				€ 5.000,00
Totale oneri per la sicurezza/anno				€ 86.647,00

6. Glossario

La terminologia utilizzata nel presente documento è quella definita all'art. 2 del D.Lgs. 81/2008:

- **Lavoratore:** persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario, come definito dalla legge 1. agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1. dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;
- **Datore di lavoro:** il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia

- Direzione Tecnica e Ambiente -

gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo;

- Azienda: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato;
- Dirigente: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;
- Preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;
- Responsabile del servizio di prevenzione e protezione: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, del D.Lgs. 81/2008 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
- Addetto al servizio di prevenzione e protezione: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, del D.Lgs. 81/2008 facente parte del servizio di cui alla lettera l);
- Medico competente: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, D.Lgs. 81/2008 con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;
- Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;
- Servizio di prevenzione e protezione dai rischi: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;
- Sorveglianza sanitaria: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa;
- Prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno;
- Salute: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità;
- Valutazione dei rischi: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte

- Direzione Tecnica e Ambiente -

a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;

- Pericolo: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni;
- Rischio: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;
- Unità produttiva: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale;
- Norma tecnica: specifica tecnica, approvata e pubblicata da un'organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria;
- Buone prassi: soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle regioni, dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all'articolo 51, D.Lgs. 81/2008 validate dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, previa istruttoria tecnica dell'ISPESL, che provvede a assicurarne la più ampia diffusione;
- Linee guida: atti di indirizzo e coordinamento per l'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai Ministeri, dalle regioni, dall'ISPESL e dall'INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
- Formazione: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;
- Informazione: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;
- Addestramento: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi.